

CONVENZIONE
FRA IL
COMUNE DI PALERMO
E
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI PALERMO
PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE COMUNALE ED ESTRAZIONE DI CERTIFICATI
ANAGRAFICI.

L'anno 2024, il giorno 16 del mese di Febbraio, in Palermo, presso il Comune di Palermo,
rappresentato dal Sindaco del Comune di Palermo, Prof. Roberto Lagalla

e

il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, in seguito denominato ODCECPA, con sede in Palermo – Via E. Amari n.11, rappresentato dal dr. Nicolò La Barbera nella qualità di Presidente pro tempore.

Premesso che:

- In base all'art. 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47;
- Ai sensi dell'art 43 del DPR 445/2000 sopra citato, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- In base alla normativa vigente soprarichiamata, la disponibilità e la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni deve rappresentare un riferimento costante per l'organizzazione degli uffici pubblici;
- Visti gli artt. 50 e 52 (capo V) del predetto CAD, che pongono l'attenzione sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e le modalità da seguire per rendere tali dati fruibili a tutte le amministrazioni interessate, specificano che le modalità di accesso e fruibilità di tali dati siano disciplinate mediante "Convenzioni-Quadro" (così definite dall'art.35, comma 3b. del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33- in attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al sopracitato decreto) predisposte, dalle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, sulla base delle linee guida redatte dall'agenzia per l'Italia Digitale (prima DigitPA);
- Vista la Determinazione AgID n. 219/2017 "Approvazione e pubblicazione delle "Linee guida per transitare al nuovo modello di interoperabilità";
- Vista la delibera N.5 del 03.10.2023, il cui estratto è allegato alla presente, con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo ha deliberato di richiedere al Comune di Palermo la stipula di apposita convenzione per consentire ai propri iscritti di accedere alla banca dati comunale a mezzo sistema di identificazione SPID per l'estrazione dei certificati anagrafici, per le necessità correlate all'assolvimento dell'incarico professionale loro conferito;

- Ritenuta accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;
- Vista la Delibera di G.C. n. del con cui è stato approvato lo schema tipo della Convenzione con il suddetto Ordine, redatto, in conformità alle Linee Guida predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale giugno 2013 V.2.0 (prima DigitPA);
- Il 22 aprile 2011 DigitPA ha emanato le linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle p.a., indicando i contenuti essenziali delle stesse.
- In linea generale qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal Regolamento UE N. 679/2016 e dal D.Lgs.101/2018

Atteso che:

- Il Comune di Palermo, impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, intende promuovere tutte le procedure per l'accesso e la fruibilità online dei dati e dei servizi connessi e che in particolare il percorso oggetto del presente provvedimento è stato condiviso dall'Assessore all'Innovazione;
- Che è necessario evitare sovraffollamento negli uffici e contenere, quindi, sia il numero degli addetti che degli utenti;
- Nell'intento di favorire l'attività delle altre Pubbliche Amministrazioni, degli Enti e gestori di pubblico servizio, il Comune di Palermo intende porre in essere un sistema che consenta loro, per lo svolgimento delle attività istituzionali, l'accesso diretto on-line, differenziato in ragione della necessità, a specifiche banche dati;

Evidenziato che:

- Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo ha chiesto l'autorizzazione alla consultazione online della banca dati anagrafica comunale ed alla trasmissione in fruizione dei dati relativi, indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Viste:

- La Legge 24/12/1954 n.1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione residente e il
- D.P.R. 30/05/1989 n.223 – Nuovo Regolamento Anagrafico;
- D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Il D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- Il Dlgs.n.179 del 26/08/2016
- La legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), art. 15;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/2010, recante modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 07 marzo 2005 n.82- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), con il quale è stata data particolare attenzione ai dati delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Preso atto che il decreto- legge 16/07/2020 n.76 convertito in legge con legge di conversione n. 120/2020 ha introdotto dal 15/09/2020 modifiche all'art. 62 del CAD ed a diverse disposizioni del Regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223/1989, prevedendo il rilascio dei certificati anagrafici da parte di Ufficiali d'Anagrafe di comuni diversi da quelli in cui risiede il cittadino tramite la piattaforma

ANPR sempre in modalità telematica;

Preso atto altresì che il medesimo decreto-legge ha introdotto misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per la velocizzazione degli adempimenti burocratici, quali l'accesso a tutti i servizi digitali della P.A. tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) e tramite l'App IO, nonché la semplificazione e il rafforzamento della interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire la piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PP.AA.;

Richiamato l'art. 5 comma 4 del D.P.C.M. n. 194/2014 che prevede che "Il Comune anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, c.3 del decreto legislativo 7/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii consente **la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio**; infatti il Ministero dell'Interno con nota del 20/05/2020 ha chiarito che, essendo il Sindaco titolare esclusivamente del trattamento dei dati di propria competenza registrati in ANPR (art. 3c. 3 del D.P.C.M. 194/2014), non può consentire a terzi convenzionati l'accesso ai dati registrati nelle banche dati nazionali di altri Comuni;

Dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula la seguente "Convenzione" per l'abilitazione degli iscritti (e degli addetti alla Segreteria autorizzati) al medesimo Ordine Professionale al servizio di **accesso alla banca dati comunale** ed estrazione dei certificati anagrafici e di morte, che renderà più efficiente l'esercizio dei compiti e delle attività correlate con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, alleviando anche i cittadini utenti da incombenze di carattere amministrativo, e atteso il conseguente alleggerimento del carico di lavoro dei servizi demografici centrali e periferici, e la consequenziale riduzione dei tempi di attesa per l'acquisizione delle certificazioni anagrafiche, nonché consentirà di evitare il sovraccollamento negli uffici;

tra

il Comune di Palermo rappresentato dal Sindaco Prof. Roberto Lagalla

e

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO rappresentato dal Presidente Dr. Nicolò La Barbera**

si conviene e si stipula quanto segue:

Art .1 Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni:

Accessibilità telematica ai dati: proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.

Amministrazione titolare (o Erogatore): Il Comune di Palermo, che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base della presente convenzione.

Il presente accordo si applica a tutte le attività in cui i dipendenti delle parti o i responsabili del trattamento da esse designati trattano dati personali per conto dei titolari.

Soggetto richiedente: Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo (di seguito ODCECPA);

Fruitore: iscritti al ODCECPA (come da separato elenco) e funzionari ODCECPA a tale scopo autorizzati, che accedono ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le

modalità definite nella presente convenzione;

Base di dati (o banca dati): Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval).

Nuovo Codice della privacy: Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Cooperazione applicativa: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione.

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dato pubblico: dato conoscibile da chiunque.

Dati sensibili/giudiziari: I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale ed i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.p.

Disponibilità (dei dati): la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.

Fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione.

Art. 2 Oggetto

1. Con la presente convenzione le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di consentire **l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune di Palermo** - anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali - da parte degli iscritti al ODCEC di Palermo, al fine di acquisire i dati e le informazioni anagrafiche, effettuare ricerche relative alla propria attività professionale e l'estrazione dei certificati anagrafici meglio descritti nel successivo punto 6.
2. L'iniziativa è coerente con la normativa vigente e con le linee programmatiche che regolano l'attività amministrativa del Comune di Palermo: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
3. Le finalità principali del rapporto di cooperazione, in conformità alle linee programmatiche sopra enunciate, sono le seguenti: rendere più agevole per le Pubbliche Amministrazioni, Enti, Gestori di pubblici servizi, l'accesso ai dati necessari allo svolgimento della propria attività, evitando agli incaricati preposti di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi dati; consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali; ridurre l'attività di ricerca dati e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune di Palermo a favore di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Gestori di pubblici servizi, anche nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Comune-Soggetto erogatore, come sopra rappresentato, autorizza, per l'espletamento dell'attività sopra specificata, l'accesso in modalità mediata e monitorata all'archivio anagrafico informatizzato, **per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili per lo svolgimento della predetta attività del Soggetto fruitore**, contenute nella **banca dati anagrafica del Comune di Palermo**, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e del "Codice della Privacy".
5. I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento, in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando sempre il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti.
6. Con la presente convenzione le parti intendono avviare, in ambito di piena collaborazione, il servizio di **accesso alla banca dati comunale** ed estrazione online dei certificati (residenza - stato di

famiglia – morte) da parte dei circa 2000 commercialisti risultanti iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, qui di seguito riportati:

- Residenza
- Stato di famiglia

secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli, nel rispetto del principio di pubblica utilità.

Art. 3 Finalità

La Convenzione trova fondamento nell'ambito della progettualità avviata per la modernizzazione e digitalizzazione di questo Comune, in coerenza con le recenti disposizioni sull'innovazione tecnologica e sulla sburocratizzazione dei processi tesi al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi e alla semplificazione nell'utilizzo delle procedure operative e rappresenta per entrambe le parti un'opportunità di reciproco interesse ed utilità, con le seguenti caratteristiche e finalità:

- esonerare l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo dalla necessità di accedere direttamente agli uffici per l'acquisizione dei dati anagrafici e delle certificazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e incarichi professionali;
- consentire di produrre on-line le certificazioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo in tempo reale i dati necessari allo svolgimento dell'incarico professionale dell'Ordine;
- ridurre l'attività dei servizi demografici centrali e periferici e la conseguenziale riduzione dei tempi di attesa per l'acquisizione delle certificazioni anagrafiche.
- Evitare il sovraffollamento negli uffici demografici.

Art. 4 Attuazione e modalità operative

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l'ODCECPA e per esso i soggetti fruitori ad accedere **alla banca dati del Comune di Palermo sopra indicata**, consentendo la consultazione e fruizione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili allo svolgimento della propria attività professionale: assicurando al contempo la possibilità di stampare le predette informazioni e di estrarre i certificati di cui all'articolo 2.
2. L'iscritto all'Ordine professionale potrà accedere al servizio di certificazione anagrafica di cui al precedente art. 2 tramite il sito istituzionale del Comune di Palermo, Sezione "Servizi on-line agli ordini professionali" all'indirizzo <https://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARCOD=20&SERCOD=1999> per la cui specificazione si rimanda a quanto previsto nell'allegato tecnico (allegato 2 alla presente convenzione).
3. Il soggetto fruitore potrà accedere ai dati anagrafici tramite il proprio SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di accedere con un'unica credenziale digitale a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati) che sarà accoppiato al suo numero di iscrizione all'ordine. L'accesso al sistema sarà consentito solo se c'è una corrispondenza tra SPID e anagrafica fornita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo. Le modalità di accesso sono meglio specificate nel documento tecnico allegato alla presente convenzione (**Allegato 2**), che costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo tra le parti.
4. L'accesso ai dati è consentito nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento rispetto alle finalità e alle competenze istituzionali del soggetto richiedente.
5. Il Comune si riserva la facoltà di limitare o modificare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.
6. Il Soggetto fruitore si impegna ad escludere dall'accesso ai dati i soggetti non abilitati ed a vigilare, effettuando appositi controlli affinché i dati personali siano trattati solo per le finalità consentita dalla presente convenzione quadro e dalla legge.

ART. 5 -Titolarità della banca dati

1. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati oggetto di consultazione e fruizione; ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune.
2. Non è consentito al soggetto fruitore, per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione, riprodurre, diffondere o utilizzare i dati contenuti nella banca dati.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità per il soggetto fruitore apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati oggetto della presente convenzione.

ART. 6 - Responsabili e incaricati

1. Il Comune di Palermo, in qualità di Titolare dei dati dell'Ente individua, per le operazioni di collegamento, di istruzione e di profilazione per l'accesso alla banca dati oggetto della presente convenzione e nei limiti da questa previsti, il Dirigente dell'Ufficio Anagrafe, D.ssa Alessandra Autore.
2. Il Presidente dell'ODCECPA designa come Referente della presente convenzione la dr.ssa Claudia Scuderi.
3. L'ODCECPA, tramite il Referente di cui al precedente comma 2, si impegna a comunicare al Comune di Palermo, entro 30 gg., i nominativi dei fruitori che devono essere abilitati alla consultazione della banca dati.
4. Il Comune di Palermo si riserva la facoltà di effettuare controlli in relazione agli adempimenti a carico del soggetto fruitore previsti nella presente convenzione.

ART. 7 - Modalità di accesso e registro informatico

1. L'accesso alla banca dati anagrafica è effettuato in modo diretto limitato alle sole tabelle della banca dati oggetto delle informazioni di interesse (quella **Anagrafica comunale**), attraverso un utente di sola lettura che non può in alcuno modo effettuare modifiche alle informazioni stesse.
2. L'accesso avverrà tramite SPID come già descritto al punto 3 dell'art. 4 della presente convenzione e come dettagliatamente riportato nell'allegato tecnico (allegato 2).
3. Le credenziali di autenticazione personale saranno custodite con cura del fruitore e sarà sua cura adottare le necessarie cautele, le stesse sono gestite in autonomia all'interno del sistema SPID dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Se i sistemi rileveranno l'assenza di attività per un periodo superiore ai sei mesi l'accesso alla banca dati sarà disattivato. La facoltà di accesso è strettamente personale e non può in alcun modo essere ceduta.
4. All'ODCECPA è consentita la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune di Palermo.
L'ODCECPA dovrà altresì comunicare tempestivamente al Comune di Palermo la cessazione del diritto di consultazione da parte degli incaricati precedentemente autorizzati.
5. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le modalità tecniche di accesso ai dati in riferimento all'evoluzione tecnologica e normativa, dandone idoneo preavviso.
6. Ciascun autorizzato è tenuto al trattamento dei dati **unicamente per l'attività descritta all'art.2**. Deve inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy pubblicate nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005.
7. Non è consentito l'accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso identificativo. Il Comune si riserva la disabilitazione degli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli operatori incaricati.
8. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti comporta l'immediato blocco dell'accesso autorizzato, nonché, in caso di reiterazione, la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti e fatto salvo il risarcimento del danno.
9. Il sistema ad ogni sessione di accesso, identifica e registra gli utenti e prevede la registrazione

- delle operazioni di consultazione e di ricerca effettuate dall'operatore.
10. Tali operazioni sono archiviate in tabelle di "LOG" e possono essere consultate attraverso meccanismi di reporting per individuare puntualmente eventuali abusi di accesso da parte degli operatori, anche su richiesta scritta da parte del Referente designato a norma dell'art. 6, comma 2, per un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri.
 11. Effettuata la registrazione, ogni singolo Commercialista depositerà presso l'Ordine la domanda di accesso al servizio di cui all'allegato 1 della presente convenzione. Nella domanda si impegnerà a :
 - a) Accedere personalmente al servizio di certificazione on – line, utilizzando le credenziali ad uso esclusivo e personale del Commercialista in qualità di titolare autonomo del trattamento (art. 4 del Regolamento UE 679/2016) e, come tale, non cedibile a terze persone, impegnandosi, altresì, ad adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza delle credenziali;
 - b) Utilizzare le certificazioni ai soli fini connessi all'incarico professionale con esclusione di ogni altra finalità ed espresso divieto di divulgazione dei dati per scopi diversi, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e del "Codice della Privacy";
 - c) Astenersi dall'accesso al servizio in argomento qualora si verificano le condizioni comportanti la sospensione o cessazione a qualunque titolo dell'attività professionale.
 12. L'Ordine certifica su ogni singola domanda il requisito professionale del richiedente e la relativa iscrizione all'Albo, trasmettendo l'esito dell'istanza al Servizio Anagrafe.
 13. Ogni Commercialista accede in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4 del GDPR.
 14. Il Comune di Palermo è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di effettuare periodici controlli sulla regolarità degli accessi e può procedere alla revoca immediata della presente convenzione qualora non vengano rispettate le condizioni e modalità stabilite oppure entrino in vigore norme, disposizioni regolamentari o direttive incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.
 15. I sistemi server del Comune di Palermo fanno uso di sistemi di antivirus centralizzato. Il Professionista abilitato deve garantire l'aggiornamento costante dei sistemi antivirus sulle postazioni di lavoro utilizzate.

ART. 8 - Obblighi ODCECPA

1. L'ODCECPA si impegna ad informare i soggetti fruitori che le informazioni ottenute tramite il collegamento alla banca dati, vanno utilizzate nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, conformandosi ai principi di pertinenza e non eccedenza e con particolare riguardo alla tutela della riservatezza dei dati personali e del segreto statistico.
2. L'ODCECPA si impegna ad informare i soggetti fruitori a non richiedere direttamente con altre modalità, i dati, certificati, notizie corrispondenti che possono essere acquisiti telematicamente mediante il profilo di accesso autorizzato con la presente convenzione.
3. L'ODCECPA accede alla banca dati in qualità di titolare autonomo del trattamento avendo cura di rispettare tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. Il Rappresentante dell'ODCECPA, Responsabile della Convenzione e quale titolare del trattamento dati oggetto di consultazione consentita dall'Amministrazione Comunale designa, ai fini della presente convenzione-quadro e ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 il Dipendente/Funziario dr. Daniele Paternicola, Responsabile della esecuzione della Convenzione, il quale ha il compito di comunicare per iscritto le generalità dei dipendenti autorizzati del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione, predisponendo – per l'Ente erogatore - apposito elenco, da allegare alla presente convenzione, con l'indicazione dei livelli di accesso autorizzati ai singoli operatori, che dovrà essere costantemente aggiornato.
5. L'ODCECPA si impegna ad escludere dall'accesso ai dati il Commercialista non più abilitato all'esercizio dell'attività professionale ed a vigilare, effettuando appositi controlli, affinché l'accesso stesso avvenga unicamente per uso di pubblica utilità, per gli esclusivi compiti istituzionali e

nell'osservanza dei principi della pertinenza, completezza e non eccedenza, rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e trattati.

6. L'ODCECPA assicura che le postazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale siano ubicate in luoghi non accessibili al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'utente designato; inoltre l'Ordine si impegna a dare immediata notizia al Comune – Servizio Anagrafe, per il tramite del Responsabile della Convenzione, di eventuali sospensioni o cessazioni dell'incarico a vario titolo affinché si provveda alla disabilitazione, fermo restando l'obbligo in carico al singolo Commercialista di non accedere nel caso di provvedimenti a suo carico.
7. Il Commercialista iscritto all'Albo che si avvale del servizio on line, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo se dovuta, non dovrà versare alcun corrispettivo, se non il costo dei diritti di segreteria pari ad € 0,26 nel caso di estrazione di certificato.

Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire con l'utilizzo della modalità PAGOPA.

Il professionista si crea un credito "borsellino" con pagamento tramite PAGOPA ed esaurito il credito disponibile non può richiedere certificati fino al quando il "borsellino" non sarà ricaricato, come dettagliatamente riportato nell'allegato tecnico.

ART. 9 - Obblighi del Comune

1. Il Comune di Palermo si impegna a garantire l'accesso alla banca dati ed alla estrazione di certificati in oggetto di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico (allegato 2).
2. Gli aspetti amministrativi e logistici rimangono a carico di ciascuna parte.

ART. 10 - Limitazioni e responsabilità

1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare dall'uso dei dati oggetto della presente convenzione, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione e fruizione ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.
2. L'eventuale mancato rispetto degli obblighi spettanti al soggetto fruitore ai sensi della presente convenzione, in caso di reiterate violazioni, comporterà l'immediato blocco dell'accesso alla banca dati con possibile conseguente risoluzione dell'accordo ed eventuale risarcimento del danno.
3. Il servizio di accesso alla banca dati anagrafica comunale è servito gratuitamente e non è previsto alcun onere economico.
4. Le somme versate dal Professionista nel borsellino, non ancora utilizzate alla data della disabilitazione, potranno essere chieste a rimborso con apposita istanza al Comune di Palermo.
5. Ciascuna delle parti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli 12 a 22 del RGPD, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.
6. Nell'ambito della loro organizzazione, le parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati ai sensi degli articoli 28, 29 e 32 del RGPD per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che siano tenuti a rispettare la riservatezza dei dati prima di iniziare il loro rapporto di lavoro e che siano a conoscenza delle disposizioni in materia di protezione dei dati che li riguardano.
7. Le parti garantiscono in modo indipendente il rispetto di tutti gli obblighi legali esistenti in materia di conservazione dei dati. Essi devono adottare adeguate misure di sicurezza dei dati (art. 32 e segg. RGPD), anche in caso di risoluzione del presente accordo.
8. L'attuazione, la preimpostazione e il funzionamento dei sistemi sono conformi ai requisiti del GDPR e alle altre norme, in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e

protezione per impostazione predefinita, nonché utilizzando misure tecniche e organizzative adeguate e allo stato dell'arte.

9. È assolutamente vietata ed esclusa la possibilità di apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati dell'Anagrafe Comunale e trattarli per finalità diverse da quelle stabilite dalla presente convenzione.
10. È fatto assoluto divieto per i soggetti fruitori di consentire a terzi la visura di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR.
11. I Soggetti fruitori si impegnano e garantiscono che non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni e/o forniture dei dati sopracitati a soggetti terzi, comprese eventuali Società di servizi e/o Privati, anche se vincolati al Soggetto firmatario della convenzione per attività assunte a titolo contrattuale ed oneroso.
12. Il Consiglio dell'Ordine si impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti, che hanno fatto richiesta di utilizzo del servizio on line, il contenuto della presente convenzione.

ART. 11 - Tutela della sicurezza dei dati

1. Ai dati oggetto della presente convenzione potranno accedere esclusivamente i soggetti fruitori autorizzati ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione. Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità del soggetto fruitore. Il Comune è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le posizioni interrogate al fine di poter dare assistenza ai cittadini "consultati" in merito alla legittimità dell'accesso telematico, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi "files". Detti files possono essere oggetto di trattamento solo per fini istituzionali relativi all'attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti. La riservatezza delle informazioni in essi contenute è soggetta a quanto dettato dal Codice della privacy.
2. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad uniformarsi alle disposizioni della legge e alle indicazioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, in materia di standard di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità Garante.

ART. 12 – Durata

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data di sottoscrizione fra le parti e avrà durata di tre anni ove non in contrasto con le leggi vigenti e salvo eventuali modifiche per effetto di normative o accordi sopravvenuti. Sarà prorogata automaticamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Il Comune di Palermo potrà effettuare delle verifiche sulle autorizzazioni concesse.
3. Il Comune di Palermo, inoltre, si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, a suo insindacabile giudizio, qualora si abbia notizia che non siano state rispettate le condizioni e modalità in esso stabilite oppure entrino in vigore norme o direttive incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa, previa comunicazione inviata per P.E.C. con un preavviso di quindici giorni, anche al fine di una possibile rivisitazione dei termini della stessa.

Art. 13 Contenzioso

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente Convenzione è competente il Foro di Palermo.

ART. 14 - Spese contrattuali e registrazione

1. Non sono previste spese contrattuali.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 15 Comunicazioni, pubblicazione e allegati

Copia della presente viene trasmessa all'Area Della Direzione Generale – Settore Servizi Direzione Generale, Servizio Innovazione per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Palermo, nella sezione "Amministrazione Trasparente", come previsto dall'art. 35, comma3, lett.b, D.Lgs n. 33/2013.

Allegati alla convenzione, quali parti integranti della medesima:


Allegato 1: Domanda di accesso al servizio.

Allegato 2: allegato tecnico del sistema di accesso al sistema di certificazione on - line, predisposto in collaborazione con SISPI S.p.A., quale affidataria dello sviluppo e conduzione tecnica del Sistema Informativo e Telematico Comunale (SITEC)

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Palermo

Il Sindaco
Prof Roberto Lagalla



**Per il Consiglio dell'
Odcec Palermo**

Il Rappresentante dell'Ente

